

Allegato 1

COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA
Provincia di Trento



DISCIPLINARE TECNICO - ECONOMICO
PER LA GESTIONE DELLA NUOVA “MALGA DI FAI”

Fai della Paganella, _____

TITOLO I -		DISPOSIZIONI GENERALI	
Art.	1 -	Oggetto	Pag. 3
Art.	2 -	Descrizione della malga	Pag. 3
Art.	3 -	Destinazione della malga	Pag. 4
Art.	4 -	Durata della monticazione	Pag. 5
Art.	5 -	Determinazione del carico	Pag. 5
Art.	6 -	Limitazione alle categorie di animali	Pag. 6
Art.	7 -	Condizioni igienico-sanitarie	Pag. 6
Art.	8 -	Manutenzioni ordinarie	Pag. 6
Art.	9 -	Migliorie (Interventi di miglioramento)	Pag. 7
Art.	10 -	Oneri generali a carico del Concessionario	Pag. 7
Art.	11 -	Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga	Pag. 7
Art.	12 -	Oneri per il Comune di Fai della Paganella	Pag. 8
Art.	13 -	Responsabilità civili	Pag. 8
Art.	14 -	Durata della concessione	Pag. 8
Art.	15 -	Divieto di subconcessione	Pag. 9
Art.	16 -	Cauzione	Pag. 9
TITOLO II -		ASPETTI ECONOMICI	
Art.	17 -	Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico della malga	Pag. 10
TITOLO III -		ASPETTI TECNICI	
Art.	18 -	Generalità	Pag. 11
Art.	19 -	Gestione degli animali al pascolo	Pag. 11
Art.	20 -	Contenimento della flora infestante	Pag. 11
Art.	21 -	Integrazioni alimentari	Pag. 11
Art.	22 -	Concimazione e gestione delle deiezioni	Pag. 11
TITOLO - IV		PROCEDURE	
Art.	23 -	Commissione del Comune di Fai della Paganella	Pag. 12
Art.	24 -	Consegna e riconsegna della malga	Pag. 12
TITOLO V -		VIGILANZA E SANZIONI	
Art.	25 -	Inadempienze e penalità	Pag. 14
Art.	26 -	Risoluzione anticipata e recesso	Pag. 14
Art.	27 -	Clausole di risoluzione espressa	Pag. 15

TITOLO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico è parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003 n. 4 - del contratto di concessione della malga denominata "**Malga di Fai**" di proprietà del **Comune di Fai della Paganella**, ubicata nel Comune di Fai della Paganella (TN) e costituita dai seguenti beni:

- a) P.ed. in C.C. Fai (in corso di accatastamento) costituita da
- a piano terra: locali per lavorazione, stagionatura e vendita latte e derivati, sala lavaggio, sala mungitura, sala attesa, area coperta per macchinari ed attrezzi, concimaia, stalla-porcilaia;
 - a primo piano: alloggio del conduttore
- b) Superfici pascolabili di cui al successivo articolo 2.

L'utilizzazione della Malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 - Descrizione della Malga

La superficie pascolabile da Piano è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie (C.C. Fai):

p.f. - p.ed.	Superficie interessata (ha)
p.f. 2550/1	23.644
p.f. 2549/1	6.186
p.ed. 165	0,049
Totale	30

Le "unità pascolive" individuate **in prossimità della malga**, riportate anche nella cartografia di cui all'Allegato A, sono elencate nella tabella seguente.

Per ognuna è riportato il carico unitario come definito dal piano (0.80 UBA/ha) e il carico ammissibile parziale che ognuna può supportare (UBA/parziali).

id	Area (m ²)	denominazione	Descrizione da piano	Coefficient e 0.80	UBA /ha
1	29.657	Pista Dosso Larici	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	2,37	UBA parziali
2	10.646	Skiweg	Pascoli magri e praterie	0,85	UBA

			meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini		parziali
3	21.559	Rocca	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,72	UBA parziali
4	42.238	Pista malga sopra skiweg	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	3,38	UBA parziali
5	21.570	Campigolo	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,73	UBA parziali
6	26.162	Campigolo boscato	Pascolo alberato	0,26	UBA parziali
7	65.031	Pista Malga	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	5,20	UBA parziali
8	22.789	Busazza - Rocca	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,82	UBA parziali
9	18.699	Cros del sei - Busazza	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,50	UBA parziali
10	23.856	Dosso Larici – Cros del sei	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,91	UBA parziali
11	17.445	Dosso larici	Pascoli magri e praterie meso-microtermi dei suoli neutri o alcalini	1,40	UBA parziali
Tot	299.652			22,14	UBA TOTALI
ha	30				

La somma dell'intera superficie individuata, che risulta di 29,97 ettari, ammette un carico massimo di 22.14 UBA.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature, ivi comprese quelle del caseificio, delle superfici di pascolo è dettagliatamente elencata nell'Allegato A al presente Disciplinare e sarà sottoscritto quale parte integrante del verbale di consegna della malga.

Presso la malga è richiesto di trasformare il latte prodotto.

Art. 3 - Destinazione della Malga

La Malga è destinata prioritariamente all'allevamento di vacche in lattazione ed alla lavorazione e del latte e vendita dei prodotti.

La struttura è inoltre predisposta per lo svolgimento di attività agrituristica che dovrà pertanto essere proposta unitamente all'attività di allevamento e lavorazione del latte. Solo in mancanza di richieste per il doppio utilizzo, il Comune si riserva facoltà di valutare, in subordine, richieste di interesse per il singolo utilizzo.

Art. 4 - Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 90 giorni e potrà di regola iniziare il 1° giugno d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico. La riconsegna di regola dovrà avvenire il 30 settembre di ogni anno, salvo possibilità per l'Amministrazione di consentirne l'utilizzo per l'attività agrituristica anche in periodi diversi ed ulteriori rispetto al solo periodo di monticazione, previa, se del caso, modifica delle condizioni economiche della concessione.

Art. 5 - Determinazione del carico

Il carico viene stabilito per la Malga di Fai in accordo con l'Ufficio per l'Agricoltura di Montagne competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Assestamento Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più od in meno del 10%. Tale tolleranza deve essere evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico viene determinate U.B.A. (Unita Bovino Adulto) riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come della seguente tabella di ragguglio:

1 vacca da latte	1.00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1.00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0.60 UBA
1 capra	0.15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1.00 UBA
1 equino lino a 1 anno	0.60 UBA
1 pecora	0.15 UBA

Per garantire la buona conservazione del pascolo il Concessionario si impegna monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il Concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la manata monticazione reca.

Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di circa massimi complessivi 23 UBA dei quali **almeno 15 dovranno essere vacche in lattazione** con produzione di latte per uso umano ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari.

Il Concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 7 - Condizioni igienico sanitarie

Il Concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

La lavorazione e trasformazione del latte prodotto deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 8 - Manutenzioni ordinarie

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

Al Concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

Le concimaie e le relative tubazioni di carico, devono essere tenute in perfetta efficienza a lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria, sia le stalle, sia le concimaie devono risultare ripulite a vuotate. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 25, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse insufficiente manutenzione e danni di qualsiasi genere, fatti salvi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al Concessionario che, entro 15 giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute della cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà far capo al Comune di Fai della Paganella in ordine alla gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave da parte del Concessionario sono a carico dello stesso.

Al termine del periodo di monticazione le superfici di pascolo coincidenti con le piste da sci dovranno essere lasciate con il manto erboso tagliato raso ("martellato" se necessario), ivi compresi eventuali cumuli di letame, in modo da non compromettere la buona qualità e fruibilità del manto nevoso sciabile che si va a realizzare nei mesi invernali.

Art. 9 - Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa opporsi.

Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il Concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto concessione", direttamente dal Concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione. Qualora non vi provveda il Concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 27.

Art. 10 - Oneri generali a carico del Concessionario

Durante la gestione della malga, il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il Concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 11 - Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il Concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune di Fai della Paganella e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito *registro di monticazione*;
- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il Concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d' accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 12 - Oneri per il Comune di Fai della Paganella

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il Concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 - Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in 6 (sei) anni salvo disdetta dell'affittuario da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 15 - Divieto di subconcessione

E' espressamente vietato il subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 - Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al Concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone di concessione, a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del Concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 - Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico della malga

Il canone annuo offerto in sede di asta pubblica (in aumento rispetto al prezzo base di € 8.000,00.=) per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- delle caratteristiche del pascolo
- del periodo di monticazione
- dello stato dei fabbricati
- della presenza di servizi
- della comodità di accesso alla malga stessa
- del beneficio che l'esercizio dell' alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale

Il canone annuo, stabilito in € 8.000,00.= (Euro ottomila) annui, al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il 31 ottobre di ogni anno. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Qualora si prospettasse, in corso di contratto, la possibilità di utilizzi diversi rispetto a quelli contrattualizzati (es. turistico-ricreativo, diverso dall'utilizzo agrituristico), il Comune di Fai della Paganella effettuerà un'aggiudicazione differenziata che verrà concordata con il Concessionario.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 18 - Generalità

Il Concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 — *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali* del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 19 - Gestione degli animali al pascolo

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio e va limitato in quelle infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del Concessionario.

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 20 - Contenimento della flora infestante

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio. L'eventuale uso di prodotti diserbanti o disseccanti sarà possibile solo dietro specifica autorizzazione del Comune di Fai della Paganella e dall'Autorità forestale.

Art. 21 - Integrazioni alimentari

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali. E' inoltre possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max 0,25 x 12 = 4,5 kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 22 - Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è di norma ammesso l'uso di concimi minerali, fatte salve specifiche autorizzazioni del Comune di Fai della Paganella e dall'Autorità forestale;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 23 - Commissione del Comune di Fai della Paganella

Il Comune di Fai della Paganella, Ente proprietario, nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui può far parte un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente al Consiglio comunale e/o alla Giunta del Comune di Fai della Paganella Ente proprietario, il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione ed i controlli sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico.

Art. 24 - Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, il Comune, rappresentato dalla Commissione di cui all' art. 24, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e

delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del Concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il Concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea.

Ogni anno all'inizio ed alla fine della stagione di monticazione, a cura del personale del Comune di Fai della Paganella, d'intesa con il Concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 - Inadempienze e penalità

Il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile del Comune di Fai della Paganella:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 - Durata della monticazione	Monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 10/giorno di anticipo/ritardo
art. 5 - Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 40,00
art. 8 - Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 200,00
art. 20 - Gestione degli animali al pascolo	Mancato rispetto delle disposizioni	€ 400,00
art. 21 - Contenimento della flora infestante	Mancato rispetto delle disposizioni	€ 200,00

Art. 26 - Risoluzione anticipata e recesso

Il Comune di Fai della Paganella, Ente proprietario, si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di

